

BVGer D-2153/2013 vom 10. September 2013

Bundesverwaltungsgericht, 2013-09-10, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-2153_2013

FR: TAF D-2153/2013 du 10 septembre 2013

IT: TAF D-2153/2013 del 10 settembre 2013

Regeste

Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata

Erwägungen

E. 1

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono altresì soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2, p. 798; Pierre Moor, *Droit administratif*, vol. II, 3^a ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3

La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 29 settembre 2012 alla legge sull'asilo; cfr. RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015. Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore della modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 e 68 LAsi nel tenore previgente. Il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.

E. 4.1

Conviene anzitutto esaminare la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata il 25 luglio 2011 all'UFM, per il tramite della rappresentanza svizzera a Khartum.

E. 4.2

L'avvio di una procedura d'asilo all'estero da parte di una persona capace di discernimento (maggioranne o minorenne) ha carattere strettamente personale, quindi indelegabile (cfr. DTAF 2011/39 consid. 4.3.2). In altre parole, è necessario che la domanda di protezione personale emerga chiaramente dagli atti procedurali e che il richiedente si manifesti personalmente all'autorità svizzera.

E. 4.3

Ritenuti gli scritti del 25 luglio 2011 (atto A1/5) e 10 agosto 2011 (atto A3/6), tramite i quali il qui ricorrente si è personalmente manifestato di fronte all'autorità competente, i succitati criteri sono da considerarsi ossequiati. Nella fattispecie, in virtù di quanto precede, a giusto titolo l'UFM ha ammesso la ricevibilità della domanda d'asilo dall'estero presentata dal ricorrente.

E. 5.1

Preliminarmente, giusta l'art. 19 cpv. 1 LAsi (in vigore prima delle modifiche), se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'UFM corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 LAsi in vigore prima delle modifiche). L'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese (art. 20 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 dell'Ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per scritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 OAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette all'UFM il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 10 cpv. 3 OAsi 1).

E. 5.2

Sebbene la rappresentanza svizzera a Khartum non abbia proceduto all'audizione diretta del richiedente l'asilo, quest'ultimo ha comunque potuto far valere i propri motivi d'asilo rispettivamente negli scritti del 25 luglio 2011 (atto A1/5) e 10 agosto 2011 (atto A3/6) oltre che, tramite il proprio mandatario, con il documento non datato allegato alla missiva del 29 maggio 2012 (cfr. atto A8/8). Inoltre, il ricorrente ha avuto la possibilità di esprimersi, in data 1° febbraio 2013 (atto A10/2), sull'eventuale pronuncia di una decisione negativa nei suoi confronti. Il diritto di essere sentito è rispettato e l'autorità inferiore ha potuto pronunciarsi sulla base di un dossier completo. Pertanto, l'istruzione è stata condotta in ossequio ai crismi legali e giurisprudenziali (cfr. DTAF 2007/30 consid. 5.4-5.7).

E. 6.1

Se il richiedente non rende verosimili delle persecuzioni (art. 3 e 7 LAsi) o se può essere ragionevole preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese (art. 52 cpv. 2 LAsi, in vigore prima delle modifiche), l'UFM è legittimato a rendere una decisione

materiale negativa (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 21 consid. 2a p.136, GICRA 2004 n. 20 consid. 3a p. 130, GICRA 1997 n. 15 consid. 2b p. 129 s.).

E. 6.1.1

Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva, per questo motivo l'autorità giudicante dispone di un margine di apprezzamento esteso. Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro Paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione ed assimilazione. Ciò che è decisivo, per la concessione di un'autorizzazione d'entrata, è il bisogno di protezione delle persone interessate. Pertanto, è necessario appurare l'esistenza di un pericolo verosimile ai sensi dell'art. 3 LAsi e verificare se si possa ragionevolmente esigere dall'interessato che durante l'esame della sua domanda prosegua il soggiorno nel paese d'origine o che si rechi in un paese che lo possa accogliere, più vicino di quanto sia la Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3, p. 126).

E. 6.1.2

La circostanza per cui il richiedente l'asilo dall'estero soggiorni in uno Stato terzo, non implica necessariamente che egli debba adoperarsi al fine di ottenere l'ammissione in detto Stato. Anche in siffatta evenienza, occorrerà esaminare gli elementi suscettibili di fare apparire siccome esigibile la sua ammissione in tale Stato (o in un altro Stato) e confrontarli con gli eventuali vincoli particolari con la Svizzera. Se vi sono degli indizi di una messa in pericolo attuale del richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine e non vi è la possibilità effettiva di una domanda di protezione in un altro paese, è accordata l'autorizzazione d'entrata in Svizzera (cfr. DTAF 2011/10 consid. 5.1, GICRA 2005 n. 19 consid. 4.3 p. 174 s., GICRA 2004 n. 21 consid. 2b p. 137 e consid. 4 p. 138 ss., GICRA 2004 n. 20 consid. 3b p. 130 s., GICRA 1997 n. 15 consid. 2f p. 131 s.). I vincoli particolari con la Svizzera insiti nell'art. 52 cpv. 2 LAsi non sono identici ai presupposti dell'asilo accordato a famiglie di cui all'art. 51 LAsi (cfr. GICRA 2004 n. 21 consid. 4b.aa p. 140).

E. 6.2

Nella fattispecie, il ricorrente indica - in sede ricorsuale - quali motivi di persecuzione nel proprio Paese d'origine la deportazione in un luogo di nome D. _____ nel quale avrebbe subito torture sia fisiche che psichiche e la successiva fuga dal campo militare di Sawa (Eritrea). Prima di stabilire se i motivi di asilo invocati dal ricorrente siano tali da giustificare un'autorizzazione d'entrata in Svizzera, conviene esaminare se a giusto titolo l'UFM ha considerato come esigibile la permanenza del medesimo in Sudan, stato terzo nel quale egli risiede verosimilmente dal 2010 (cfr. atto A8/8, allegato p. 2; atto A3/6, p. 1).

E. 6.2.1

Relativamente all'inesigibilità del proprio soggiorno in Sudan il ricorrente invoca difficoltà relative alla sua condizione di rifugiato in tale Paese. In particolare, egli lamenta problemi legati all'alloggio, all'assenza di impiego, conseguentemente gravi difficoltà economiche e l'impossibilità di ottenere cure mediche. Inoltre, il medesimo teme i rapimenti e la deportazione verso il proprio Paese d'origine. A giudizio del Tribunale, tali affermazioni

risultano essere semplici allegazioni di parte generiche e prive di fondamento. In primo luogo, sebbene le condizioni di vita in Sudan non siano facili, in particolare per i profughi nei campi (cfr. in particolare e relativamente alla diaspora eritrea in Sudan sentenza del Tribunale D-7225/2010 del 14 febbraio 2011), il ricorrente in sostanza non ha dimostrato di essere costretto a vivere in condizioni tali da ritenere un pericolo per la sua stessa vita (cfr. atto A3/6 ibidem). Attualmente, l'autore del gravame vive presso amici e conoscenti ed in caso di bisogno può contare sul sostegno finanziario offerto dalla sorella residente in Svizzera (cfr. fra gli altri allegato all'atto A8/8 pp. 2-3). Il ricorrente è rifugiato riconosciuto in Sudan (cfr. in particolare atto A3/6, p. 1 i.f. e p. 2 oltre che copia della Yellow card asylum agli atti) e non è stato in grado di dimostrare di essere esposto personalmente ed attualmente alla minaccia concreta ed imminente di rinvio in Eritrea in violazione del principio di non-refoulement. Non soccorrono, infatti, i vari riferimenti generici a dati o ad avvenimenti di cronaca riguardanti il Paese in questione o altri casi specifici. A questo proposito, il Tribunale evidenzia che il Sudan è parte alla Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) e che numerosi eritrei risiedono nel Paese da anni o addirittura da generazioni. Ad ogni buon conto, il ricorrente in caso di necessità ha senza dubbio la possibilità di sollecitare l'ACNUR, presso cui è rifugiato registrato. Per quanto attiene al presunto problema medico lamentato ad una gamba, il ricorrente si è limitato anche in questo caso ad una vaga asserzione relativa ad una ferita contratta in Libia, peraltro riportata unicamente negli scritti prodotti più di recente (nulla appare negli atti A1/5 o A3/6 a proposito della necessità di curare una ferita). Del resto, sorgono dubbi già per quanto concerne la supposta carcerazione sofferta in tale Paese. Infatti, nelle prime motivazioni presentate relativamente alla presente domanda d'asilo, il ricorrente ha dichiarato di aver fatto rientro in Sudan a causa dell'inizio della guerra civile non menzionando paradossalmente ed in alcun modo l'arresto, il carcere sofferto né tantomeno un proprio ferimento in tali circostanze (cfr. atto A1/5, p. 1). In definitiva, sulla scorta di quanto precede, il ricorrente non ha saputo dimostrare l'inesigibilità della propria permanenza in Sudan.

E. 6.2.2

Per quanto attiene ai vincoli particolari con la Svizzera essi non rivestono un'intensità sufficiente tale da giustificare un'autorizzazione d'entrata. Infatti, la presenza in Svizzera della sorella beneficiaria di un'ammissione provvisoria non costituisce un legame di intensità tale da prescindere dall'applicazione del previgente art. 52 cpv. 2 LAsi.

E. 6.3

Alla luce di tutto quanto sopra, a giusto titolo l'UFM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero in applicazione dei vecchi art. 20 cpv. 2 e 52 cpv. 2 LAsi.

E. 7.1

In virtù delle considerazioni esposte, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento del provvedimento impugnato vanno respinte. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 7.2

Il ricorso, avveratosi manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). Si rinuncia altresì allo scambio degli scritti.

E. 8.1

Avendo il Tribunale statuito nel merito, la richiesta di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta priva di oggetto (art. 63 cpv. 4 PA).

E. 8.2

Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del Regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.